

N. 1329/2024 R.G.



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA**  
**SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:

Luigi Cirillo	Presidente
Carmin Di Fulvio	Giudice Relatore
Luigina Tiziana Marganella	Giudice ha pronunciato la seguente

**SENTENZA NON DEFINITIVA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. **1329/2024** r.g. promossa da:

F.R. (C.F. ...), con il patrocinio dell'avv. C.M., giusta procura in atti,

**RICORRENTE**

contro

F.C. (C.F....), con il patrocinio dell'avv. C.M., giusta procura in atti,

**RESISTENTE**

**CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO**



OGGETTO: Separazione giudiziale

## CONCLUSIONI

Come in atti.

### Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso presentato in data 3.5.2024 F.R. ha agito nei confronti del coniuge F.C. chiedendo che fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi e che fosse riconosciuto in proprio favore e a carico del F.C. un assegno di separazione di € 600,00.

Fissata l'udienza del 26.9.2024 di prima comparizione delle parti, il resistente si è costituito in giudizio depositando in data 13.9.2024 apposita comparsa nella quale ha aderito alla domanda di separazione, ma chiedendo l'addebito della separazione alla ricorrente, ed ha così concluso:

*<< pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi F.C. e F.R., nei termini e condizioni di seguito specificate: - 1) all'esito del giudizio de quo, accertata la sussistenza dei presupposti e la decorrenza dei termini di legge, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i sigg.ri F.C. e F.R.; 2) assegnazione della casa coniugale sita in (...), di proprietà esclusiva della madre del resistente, al sig. F.C. che ci vivrà con i propri figli maggiorenni F.L. e F.M.; 3) dichiarare i coniugi economicamente autosufficienti; 4) porre a carico della sig.ra F.R. l'obbligo di contribuire al mantenimento alle spese straordinarie del figlio F.L. nella misura del 50%, come da Protocollo in uso al Tribunale di Pescara. 5) Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari. >>.*

All'esito dell'istruttoria, solo documentale, le parti hanno ribadito le precedenti conclusioni.

.....

#### **1. La domanda di separazione.**

Nulla osta all'accoglimento della domanda di separazione, proposta da parte ricorrente e alla quale il resistente ha aderito, essendo le parti d'accordo sulla disgregazione della comunione materiale e



spirituale tra i coniugi e sull'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, situazione nella quale ai sensi dell'art.151 c.c. si può pronunciare la separazione personale dei coniugi.

Non occorre, invece, valutare la domanda di addebito della separazione formulata dal resistente nella comparsa di risposta atteso che, a fronte della rilevazione da parte del giudice relatore in prima udienza della sua tardività, la difesa della parte resistente non l'ha ribadita con le note di precisazione delle conclusioni; la medesima (che comunque sarebbe stata inammissibile perché il resistente si è costituito oltre il termine assegnatogli con il decreto di fissazione dell'udienza di prima comparizione) deve, dunque, ritenersi implicitamente rinunciata.

Andrà fissata ulteriore udienza, successiva al passaggio in giudicato della sentenza di separazione, per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio chiesta dal resistente con la comparsa di risposta.

## **2. La domanda di assegno di separazione per la ricorrente**

Come evidenziato dai Giudici di legittimità, posto che con la separazione (a differenza del divorzio) il rapporto coniugale non viene meno, sicché restano sospesi gli obblighi di natura personale tra i coniugi, ma non anche quelli patrimoniali, al coniuge cui non è stata addebitata la separazione, e che ne faccia richiesta, compete a carico dell'altro un assegno di mantenimento, una volta accertato che lo stesso: a) non sia in grado, con i propri redditi, di mantenere un tenore di vita analogo a quello offerto dalle potenzialità economiche di entrambi, da individuarsi con riferimento allo standard di vita familiare reso oggettivamente possibile dal complesso delle loro risorse economiche, in termini di redditività, capacità di spesa, garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro; b) versi, alla stregua di una valutazione comparativa, in una condizione economica deteriore rispetto all'altro, tenuto conto di circostanze ulteriori quali la durata della convivenza, fermo restando che non è necessaria una individuazione precisa di tutti gli elementi relativi alla situazione patrimoniale e reddituale dei coniugi, essendo sufficiente una loro ricostruzione generale attendibile (tra le tante Cass. 12196/2017, 16809/2019, 4327/2022).

Con l'ordinanza emessa ai sensi dell'art.473 bis.22 comma 1 c.p.c. in data 14.1.2025 è stato rilevato che non si poteva riconoscere un assegno di separazione in favore della ricorrente, in quanto la medesima, prima di andare via dalla casa coniugale, aveva prelevato nel settembre 2023 € 10.000 dal conto corrente cointestato alla medesima e al resistente (circostanza pacifica e comunque documentata), somma di danaro di cui ancora poteva disporre, ed era in grado di svolgere attività



lavorativa.

Tuttavia va ora considerato che:

- 1) la citata somma di danaro è ormai prossima all'esaurimento, se non completamente esaurita, atteso che, come emerge dagli estratti del conto corrente intestato alla F.R., già al 30.6.2024 ammontava a poco più di € 5.000, avendo dovuto la ricorrente utilizzare per il proprio sostentamento circa 5.000 € in 9 mesi, cioè circa 550 euro al mese;
- 2) da ciò si desume che la capacità di produrre reddito lavorativo della ricorrente è limitata; d'altronde la F.R. all'udienza di prima comparizione ha ammesso di riuscire a lavorare, ma solo qualche ora a settimana e percependo appena 20 o 30 euro settimanali, mentre non è stata fornita dal resistente la prova di redditi lavorativi della ricorrente tali da consentirle di mantenere tendenzialmente lo stesso precedente tenore di vita familiare;
- 3) dall'esame degli estratti di conto corrente in atti che fino al 2023 erano cointestati ai coniugi si desume, poi, che il reddito familiare era sostanzialmente solo quello lavorativo del F.C.;
- 4) tale reddito ammonta anche attualmente, come desumibile dalle dichiarazioni dei redditi versate in atti dal resistente, a circa € 20.000 netti annui, pari a circa 1.650 mensili; il resistente è, però, tenuto a pagare (oltre alle spese correnti, che anche la F.R. deve sostenere) fino all'agosto 2026 una rata mensile di € 179,00 per rimborso di finanziamento contratto nel corso della convivenza matrimoniale; dunque il reddito disponibile del F.C. è di poco inferiore a € 1.500 mensili;
- 5) il matrimonio tra i coniugi è stato contratto tra le parti il 9.6.1991;
- 6) Appare equo, perciò, riconoscere alla ricorrente, tenuto anche conto della durata del matrimonio, con decorrenza dal corrente mese, un assegno di separazione di € 250,00 mensili, che le consenta, unitamente ai modesti redditi lavorativi (quale collaboratrice domestica), di provvedere alle proprie esigenze.

### **3. Le restanti domande del resistente**



Le restanti domande riconvenzionali del resistente (di assegnazione della casa familiare, di proprietà della madre, al medesimo e di imposizione alla ricorrente dell'obbligo di contribuire al pagamento del 50% delle spese straordinarie per il figlio L.) non possono essere accolte, anzitutto perché proposte tardivamente; ed invero, come già evidenziato, il resistente si è costituito oltre il termine assegnatogli con il decreto di fissazione dell'udienza di prima comparizione e, quindi, si deve ritenere incorso nelle decadenze previste all'art.473 bis.16 c.p.c. (che richiama l'art.167 c.p.c.), trattandosi di domande che hanno ad oggetto diritti disponibili.

Ma anche ove si dovesse ritenere tali domande ammissibili perché concernenti diritti indisponibili, non si potrebbero accogliere perché è pacifico che la figlia maggiorenne delle parti M. è economicamente indipendente (lo stesso resistente ha dedotto in ricorso che la figlia ha un lavoro stabile e nella dichiarazione dei redditi del F.C. detta figlia non risulta a suo carico), mentre non è stato allegato né dimostrato che il figlio L. - già ventiquattrenne (in quanto nato il 14.5.2001) e che non è impegnato in studi universitari - si sia attivato per reperire attività lavorativa.

Ed invero il diritto al mantenimento del figlio neomaggiorenne o adulto si basa sulla dimostrazione che abbia cercato di migliorare la propria preparazione professionale o tecnica o abbia cercato attivamente un lavoro; per il "figlio adulto" in base al principio dell'autoresponsabilità, è necessario fornire una prova rigorosa delle circostanze oggettive ed esterne che giustificano l'incapacità di ottenere un'autonoma collocazione lavorativa (Cass. Civile 26875/2023); prova rigorosa nel caso di specie non fornita dal resistente.

Ad abundantiam va, poi, rilevato che, per quanto già sopra esposto sulle condizioni economiche della F.R., la medesima non sarebbe comunque in grado di fornire supporto economico al figlio.

#### **4. Le spese di lite**

Sulle spese di lite si deciderà con la pronuncia che definirà il giudizio, dovendosi trattare la fase del divorzio.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così dispone:

- 1) dichiara la separazione personale dei coniugi F.R. e F.C., coniugati in (...) (matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di (...));



- 2) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di (...) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- 3) pone a carico del resistente l'obbligo di versare in favore della ricorrente, con decorrenza dal corrente mese e con successiva rivalutazione annuale dal settembre 2026 secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, a titolo di contributo al mantenimento della coniuge, la somma di € 250,00 mensili;
- 4) rigetta le domande del resistente di assegnazione della casa familiare e di condanna della ricorrente a contribuire alle spese straordinarie per il figlio L.;
- 5) dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza del giudice relatore.

Pescara 4 settembre 2025

Il Giudice estensore

Carmine Di Fulvio

Il Presidente

Luigi Cirillo

Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.

